



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 1**

**ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 2**

**ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 3**

## **PREMESSO**

- a) che in attuazione della legge delega n. 59 del 15/3/1997, con il D. Lgs. n. 112 del 31/3/1998, sono state trasferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, per come ivi dettagliate e descritte;
- b) che con il D.lgs. n.152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”, c.d. “Testo Unico Ambiente”), alla parte IV, sono state ulteriormente definite le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella materia della gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, prevedendo che il nuovo sistema di gestione deve essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal Piano Regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o);
- c) che l'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, al comma 1 bis prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 bis a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.
- d) che, in particolare, secondo il citato assetto normativo, le competenze sono state così ripartite:
  - allo Stato sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 195 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - alle Regioni sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 196 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - alle Province sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 197 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - ai Comuni, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 198 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, sono state assegnate le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che devono essere esercitate in forma associata mediante la costituzione degli A.T.O.;
- e) che con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, onde assicurare l'immediato rientro nella ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti da parte delle amministrazioni competenti, all'art. 11 (*Regione, province, società provinciali e consorzi*), al comma 2, veniva previsto che, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società subentrassero nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 ter, nel quale si è prevista una fase transitoria nella quale “*le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata*”

*continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai Comuni”;*

- f) che con la Legge Regionale n. 14/2016 e s.m.i., recante: *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”*, la Regione Campania ha effettuato il riassetto della *governance* in materia di gestione di rifiuti, individuando gli *“Ambiti territoriali ottimali”* (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la disciplina dell’organizzazione e svolgimento del servizio, assegnando al Piano d’Ambito territoriale, quale strumento di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), la disciplina delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- g) che l’art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 14/2016 definisce l’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale e che la gestione associata può prevedere l’individuazione di un unico soggetto gestore e comprendere le relative dotazioni impiantistiche;
- h) che ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 14/2016, l’Ente d’Ambito è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio (un fondo di dotazione, eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri), volto all’esercizio in forma associata di funzioni in materia di gestione del ciclo di rifiuti.
- i) che la citata legge ha assegnato, all’art. 26, a ciascun Ente d’Ambito, tra le altre, le seguenti competenze:
  - predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d’Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
  - individuazione del soggetto gestore del servizio per ATO e/o per SAD e successivo affidamento;
- j) che il Piano d’Ambito Territoriale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, prevede, tra gli altri, i programmi di investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell’impiantistica esistente o di nuova realizzazione;
- k) che l’art. 40, comma 3, della L.R. n. 14/2016, ha previsto un regime transitorio, ai sensi del quale *“Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge. A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell’EdA, ovvero di più EdA che intendono*

*avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale e del servizio, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge”;*

## **CONSIDERATO**

- a) che la Regione Campania, per agevolare il subentro degli Enti d’Ambito nelle funzioni e la compiuta implementazione del nuovo sistema di governance della gestione del ciclo dei rifiuti in conformità del vigente quadro normativo, in attuazione degli artt.1, commi 1 e 2 e 30, comma 3 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 e s.mm.ii. e dell’art.1, commi 23 e 24 della legge regionale 29 dicembre 2018, n.60, ha provveduto a disciplinare, con Delibera di Giunta Regionale n. 525/2019 e con successiva Delibera di G.R. n. 81/2021, le modalità e i criteri per la concessione di forme di rateizzazione, per la durata massima di quindici anni, dei crediti vantati dalla Regione nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il TMV di Acerra, nonché a disciplinare i presupposti e i criteri per l’eventuale cessione, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, dei crediti connessi alla riscossione della tariffa per il conferimento presso gli STIR dalle attuali Società provinciali alla stessa Regione Campania e l’eventuale compensazione volontaria dei debiti maturati dalle società provinciali nei confronti della Regione a seguito di conferimento presso l’impianto TMV di Acerra.
- b) al fine di avviare il subentro negli asset di Città Metropolitana, gli Eda Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 hanno deliberato atti d’indirizzo ed incaricato i Direttori Generali ad attivare apposita istruttoria per la verifica delle condizioni di acquisizione delle quote societarie e del trasferimento delle dotazioni impiantistiche, rispettivamente con deliberazioni n. \_\_\_\_\_;
- c) Città Metropolitana di Napoli, con deliberazione di Consiglio Metropolitan n.7 del 03/05/2022 relativa alla Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente di cui all’art.20 del D.Lgs. n.175/2016 ss.mm.ii. ha disposto l’alienazione con negoziazione diretta ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 per la società controllata S.A.P.NA. S.p.A. riservandosi di definire le modalità di valutazione patrimoniale di S.A.P.NA. e di attuazione delle modalità di alienazione. (da aggiornare con i riferimenti alla delibera relativa al piano per il 2023) e con deliberazione n. di Consiglio Metropolitan n. .... del..... ha disposto la cessione delle quote della società controllata S.A.P.NA. S.p.A. agli Eda Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, dando atto della convenienza economica dell’operazione con riferimento alla congruità del prezzo di vendita e delle altre condizioni pattuite in sede di negoziazione diretta;

- d) l'art. 34 comma 9 bis della L.R. Campania n.14/2016, al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di Sub Ambito - SAD, consente agli enti competenti di attuare le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piano d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito;
- e) è facoltà degli Enti d'Ambito Napoli 1 Napoli 2 e Napoli 3 valutare, lì dove ricorrano i presupposti di legge, l'utilità ed opportunità di affidare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti o suoi segmenti ad una società in house e tra le opzioni possibili, verificata la disponibilità di Città Metropolitana quale socio unico e la fattibilità tecnica ed economica, acquisire la proprietà della SAPNA S.p.A., attuale gestore del servizio di trattamento dei rifiuti e utilizzatore delle dotazioni impiantistiche e dei siti di cui **all'allegato 1 al presente accordo.**

#### **RITENUTO che**

- a. E' intenzione degli Enti d'Ambito sottoscrittori del presente accordo procedere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 comma 8 e 40 comma 3, ad acquisire in base alla popolazione degli enti partecipanti la proprietà delle quote societarie della SAPNA spa;
- b. occorre, inoltre, provvedere al trasferimento a titolo gratuito di tutte le dotazioni impiantistiche, tra cui gli impianti TMB (ex STIR) agli Enti d'Ambito di Napoli 1 , Napoli 2 e Napoli 3 in relazione alle competenze territoriali dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali;
- c. dalle istruttorie svolte dai rispettivi Enti, analizzando le dotazioni industriali oggetto di trasferimento e le quote sociali della partecipata pubblica dell'ente Città Metropolitana di Napoli con la determinazione del valore dell'azienda SAPNA SPA sono risultati i valori rappresentati **nell'allegato 2 al presente accordo;**

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

le Parti sopra individuate, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse hanno anche valore pattizio e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione, che rientra nella disciplina di cui all'art. 15, l. n. 241/90 e smi.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:

- 1.1 L'individuazione dei criteri, dei tempi e delle modalità di trasferimento della titolarità dei diritti dominicali sulle dotazioni impiantistiche già utilizzate dalla società provinciale SAPNA SpA, dalla proprietà di SAPNA SpA e Città Metropolitana di Napoli, in proprietà degli Enti d'Ambito Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 , affinché siano

resi disponibili ai nuovi soggetti gestori individuati in conformità al vigente quadro normativo;

- 1.2 Il trasferimento, da parte di Città Metropolitana di Napoli, di tutte le quote della società SAPNA S.p.A per l'acquisizione da parte degli Enti d'Ambito degli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 con le modalità ed i criteri di cui alla l.r. n.14/2016;
- 1.3 Determinazione degli importi spettanti alla Città Metropolitana in relazione a tali trasferimenti.

### **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

1. Le Parti interessate si impegnano a una proficua collaborazione che consenta, in tempi brevi:
  - 1.1 di dare seguito a quanto rappresentato **dall'allegato 2** per il trasferimento delle quote societarie della SAPNA S.p.A., detenute dal socio unico Città Metropolitana ed il celere trasferimento in proprietà, ai sensi di legge, degli impianti in precedenza richiamati e che qui si intendono integralmente trascritti.
  - 1.2 di adottare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, tutti gli atti necessari, presupposti e/o conseguenti finalizzati al perfezionamento del trasferimento delle dotazioni impiantistiche ed agli adempimenti correlati come disciplinati dal presente accordo;
  - 1.3 garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori della società SAPNA S.p.A, a seguito delle azioni di trasferimento delle proprietà e delle gestioni in questione, così come previsto dalla legge regionale n. 14/2016 e smi.

### **Art.4 (Impegni specifici delle Parti)**

1. **La Città Metropolitana**, si impegna a:
  - 1.1 Trasferire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 14/2016, la titolarità dei diritti dominicali sulle dotazioni impiantistiche già utilizzate dalla società provinciale SAPNA S.p.A, in proprietà degli Enti d'Ambito degli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3;
  - 1.2 Trasferire agli Enti d'Ambito, in base ai presupposti di legge, le quote della società SAPNA S.p.A, con le modalità ed entro i termini di cui al successivo punto 2.2;
  - 1.3 Tenere indenne la SAPNA S.p.A e gli Enti d'Ambito dagli oneri non addebitabili in tariffa, derivanti dai giudizi di cui **all'allegato 3, secondo le modalità previste ai punti 3.2, 3.3 e 3.4.**
2. **Gli Enti d'Ambito**, si impegnano a:
  - 2.1 acquisire la proprietà degli impianti attualmente in proprietà della Città Metropolitana e di SAPNA S.p.A, come individuati ed elencati **nell'allegato 1** destinati al servizio del ciclo integrato dei rifiuti e ad effettuare le conseguenti attività utili e/o necessarie (trascrizione, ecc.) a proprie spese e con propri mezzi;

- 2.2 acquisire la proprietà della società SAPNA S.p.A, attraverso il trasferimento della totalità delle quote, **valutate secondo il metodo del patrimonio netto**, ai sensi e con le modalità di riparto previsti dalla legge regionale n. 14/2016 ed alle condizioni previste dal presente Accordo e riportate **nell'allegato 2** secondo la seguente tempistica: 51% entro il 30 marzo 2023; ulteriore 49% successivamente, previa verifica della compatibilità del trasferimento con la normativa in vigore;
- 2.3 a far sì che la SAPNA S.p.A. corrisponda, con le modalità rappresentate nella **scheda allegato 3 al punto 3.1**, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, alla Città Metropolitana, gli importi anticipati con risorse del bilancio metropolitano pari ad € 9.719.622,78, da recuperare tramite tariffa, con il pagamento di n.7 rate uguali pari a € 1.388.517,54, oltre interessi legali, a partire dal 2026;

#### **Art. 5 (Organo referente)**

1. Il monitoraggio e la verifica sull'avanzamento dell'esecuzione del presente Accordo sono esercitati dai rispettivi e competenti Uffici delle parti;
2. Gli Uffici della Città Metropolitana, dei Direttori Generali degli Enti d'Ambito - ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, in particolare:
  - 2.1 verificano la tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
  - 2.2 individuano gli elementi ostativi, di diritto e di fatto, all'attuazione dell'Accordo e avanzano proposte di soluzioni idonee alla loro risoluzione;
  - 2.3 Svolgono le attività istruttorie funzionali allo svolgimento delle richiamate funzioni;

#### **Art. 6 (Durata dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di apposizione dell'ultima delle firme digitali da apporre a cura delle Parti ed ha la durata di trentasei mesi, rinnovabili previo espresso consenso delle parti.
2. In caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione, il presente accordo decade automaticamente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n.1 del 2016.

#### **Art. 7 (Modifiche all'Accordo)**

1. Qualsiasi modifica di natura sostanziale al presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata e disciplinata tra le Parti a mezzo di apposito atto aggiuntivo allo stesso.

#### **Art.8 (Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto espressamente non richiamato, si rinvia agli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990, all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, alle norme del codice civile in quanto compatibili e applicabili al presente Accordo, nonché alla normativa e alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, vigente in materia di gestione dei rifiuti, di società a

partecipazione pubblica e di appalti pubblici – D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, art. 5 e D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016, art. 16.

2. Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE/2016/679 e della disciplina prevista.
3. Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo sono composte nell'interesse comune, attraverso l'esercizio della collaborazione istituzionale e delle forme di componimento amichevole.
4. In caso di mancato accordo o, comunque, per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
5. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il foro di Napoli.

\_\_\_\_\_ in rappresentanza della Città Metropolitana di Napoli

\_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Ente d'Ambito – Napoli 1

\_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Ente d'Ambito – Napoli 2

\_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Ente d'Ambito – Napoli 3

Firme apposte digitalmente ai sensi degli artt.1, comma 1, lett. s), e 24 del D.lgs. n.82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale” (CAD).